

osservato, tuttavia, che la resistente non ha indicato i giustificati motivi che dovrebbero portare alla concessione della chiesta proroga;

ritenuto che, al contrario, parte resistente è rimasta sostanzialmente inerte a far data dalla assunzione del provvedimento del 27.2.2025, così non consentendo all'OCC di valutare, entro i concessi 60 giorni, la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di concordato minore;

osservato, poi, che, come sottolineato da parte istante, le informazioni fornite dalla resistente all'OCC non appaiono essere corrette (il valore degli immobili in esecuzione presso il Tribunale di Padova è stato indicato in € 667.000,00, nonostante l'asta indichi quale prezzo base € 385.000,00, e, con riferimento alle poste attive, è stato fatto riferimento alla possibilità della instaurazione di una causa 'per canoni sgrondo' del valore di un milione di euro circa, senza alcuna specificazione al riguardo e senza che si sia fornita documentazione comprovante la effettiva esistenza di un siffatto ingente credito);

ritenuto che anche detto ultimo elemento porti a escludere la opportunità di una proroga dell'originario termine, oramai scaduto da circa quindici giorni;

ritenuto, venendo all'esame della domanda formulata dal fallimento istante, che sussista, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia in base all'art. 27 ccii, essendo la sede della azienda resistente ubicata nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che la debitrice è impresa agricola;

rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è ben superiore ad € 50.000,00 (art. 268 co. 2 ccii), e ciò anche solo tenuto conto del credito, portato da titolo giudiziale, vantato dall'istante (docc. 3 e 4);

constatato che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte;

rilevato che un tanto è desumibile dall'ingente debito, portato da titolo giudiziale definitivo, nei confronti dell'istante (oltre € 500.000,00), dalla sussistenza di un cospicuo debito (oltre un milione di euro) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. informativa in atti e doc. 10), dalla esistenza di una esposizione debitoria anche nei confronti di INPS (cfr. informativa in atti) e dalla sostanziale insussistenza di liquidità in capo alla resistente;

ribadito che la causa civile che la resistente intenderebbe intentare non è stata in alcun modo descritta nell'*an* e nel *quantum*;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese



di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l’art. 270 cci;

P.Q.M.

rigetta l’istanza di proroga del termine ai sensi dell’art. 271 co. 1 ccii;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AZIENDA AURORA DI CORTELLAZZO MAURO, con sede in VIA BRUSO 7 CONA (VE);

nomina Giudice delegato la dott. Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 269 co. 2 cci, l’avv. Edoardo Montagnani;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all’art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.201 cci; ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell’art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all’OCC verrà liquidato un unico compenso per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l’OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all’avv. Montagnani.

Venezia, 22.5.2025

Il Presidente estensore

Dott. Silvia Bianchi

